

SICUREZZA SUL LAVORO | Circolare INL n. 4/2021 – sospensione dell'attività (DL fiscale)

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 3, 2022

Tra i tanti temi affrontati nel cd DL fiscale, convertito nella legge 215/2021, c'è quello della sicurezza sul lavoro

Si evidenzia in particolare il tema della sospensione dell'attività, che l'Ispettorato nazionale del lavoro torna a commentare con la circolare n. 4/2021.

Riportiamo in allegato il commento alla suddetta circolare, redatto dal nostro Sistema centrale, che consente di evidenziare l'esito positivo dell'azione di confronto di Confindustria con l'Ispettorato ed il Ministero del lavoro, che si sostanzia nella lettura riduttiva della normativa e, quindi, delle concrete ipotesi di sospensione dell'attività.

Restano, ovviamente, le numerose criticità introdotte dal DL fiscale in questa materia.

All.ti

[INL-Circolare-n-4-2021-DL-146-2021-disposizioni-in-materia-di-salute-e-sicurezza-10122021 \(1\)](#)

[Commento alla circolare INL 4 2021 – Nota di aggiornamento](#)

LAVORO | DL 221/2021 proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 3, 2022

Il D.L. 221/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 24 dicembre 2021, in allegato, tra l'altro proroga lo stato di emergenza al **31 marzo 2022**, estendendo di fatto a tale data alcune misure in materia di lavoro, come di seguito indicate.

Green pass nei luoghi di lavoro

Fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza, vige l'obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro (c.d. Green pass base, ovvero rilasciato a seguito di tampone, guarigione o vaccino, tranne che per alcune categorie di lavoratori obbligati alla vaccinazione), sia per quanto riguarda i dipendenti pubblici che quelli privati, con relativo onere, per i datori di lavoro, di effettuare i controlli.

Smart working emergenziale L'articolo 16 del Decreto in commento (punto 16 dell'allegato A) proroga al 31/03/2022 la possibilità di ricorrere allo smart working c.d.semplificato, cioè senza accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con comunicazione massiva al Ministero del Lavoro.

Congedi per genitori

I genitori di figli under 14 con loro conviventi, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa a causa di quarantena o di infezione da Covid-19 potranno fruire sino al prossimo 31 marzo di congedi retribuiti. Previsti altresì astensione dal lavoro non retribuita per genitori con figli dai 14 e fino a 16 anni e congedi a fronte di figli con handicap grave indipendentemente dall'età di questi ultimi.

Lavoratori fragili

I lavoratori c.d.fragili potranno continuare a svolgere di

norma l'attività in smart working, anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento, fino all'adozione di un decreto ministeriale che individuerà *«le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile»* anche secondo le modalità eventualmente previste dai contratti collettivi. Per tali lavoratori non risulta invece prorogata l'equiparazione dell'assenza dal lavoro, ove la prestazione non può essere resa in modalità agile, al ricovero ospedaliero con relativa indennità.

Si riporta in allegato il testo del D.L. 221/2021.

All.to [DL221](#)

AUTOTRASPORTI | Calendario divieti di circolazione 2022

scritto da Marcella Villano | Gennaio 3, 2022

Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , è disponibile l'annuale decreto ministeriale che dispone, per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari durante l'anno 2022.

Le limitazioni previste nel calendario interessano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose.

Il provvedimento è reperibile al seguente link:

<https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-12/Decreto%20Ministeriale%20506%20del%2014-12-2021.pdf>

AGEVOLAZIONI | Pubblicazione Avviso “Fondo regionale per la crescita Campania”. Contributi a fondo perduto e finanziamento agevolato per investimenti per piccole e medie imprese. Domande a partire dal 10 febbraio 2022

scritto da Marcella Villano | Gennaio 3, 2022

Informiamo che sul BURC n. 118 del 27 dicembre u.s., è stato pubblicato l'Avviso pubblico “Misura di sostegno alle MPI campane attraverso il “FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA – FRC”, strumento finanziario composto da un **contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato finalizzato al sostegno degli investimenti per la realizzazione di investimenti di rafforzamento e ristrutturazione aziendale e di innovazione produttiva, organizzativa e di efficienza energetica**, dettate dai paradigmi post Covid.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania sono pari ad euro 196.5 milioni a valere su Fondi POR FESR.

Lo strumento è rivolto a **piccole e microimprese**, che siano costituite ed iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio da almeno 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC e **liberi professionisti**.

Sono ammissibili tre tipologie di interventi da realizzare sul territorio della Regione Campania e relativi a:

Digitalizzazione e Industria 4.0 – investimenti materiali e immateriali a sostegno dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva per la transizione 4.0;

Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale – investimenti finalizzati ad accrescere la performance ambientale e sociale dell'impresa garantendo la salute e la sicurezza degli operatori;

Nuovi modelli organizzativi – investimenti tesi alla riorganizzazione dei processi aziendali attraverso l'introduzione di nuove soluzioni gestionali, di impianti e attrezzature volti a aumentare la produttività e la performance economica.

Le **spese ammissibili** sono relative a impianti e macchinari, opere di impiantistica, servizi reali, conseguimento delle certificazioni, software, sistemi, piattaforme, applicazioni e programmi informatici, spese amministrative, spese per studi di fattibilità, oneri per il rilascio di attestazioni tecnico-contabili e garanzie a copertura della restituzione del finanziamento.

Le agevolazioni sono concesse, a titolo di de minimis, a copertura del 100% del programma di spesa ammissibile e ripartite come segue:

50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto;

50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero.

Il finanziamento prevede le seguenti condizioni:

Durata complessiva: 6 anni

Rimborso: 60 rate trimestrali posticipate a quote capitale costanti (ammortamento italiano), più 12 mesi di differimento decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Tasso di interesse: 0%.

Garanzie personali e/o reali prestate dai soggetti e con le modalità

previste dall'Avviso.

Il programma di spesa deve essere compreso tra un importo minimo di 30.000,00 Euro e un importo massimo di 150.000,00 Euro.

Per accedere alle agevolazioni, i richiedenti devono presentare apposita domanda di agevolazione, esclusivamente in modalità telematica unicamente attraverso identità digitale (SPID o CNS), intestata al soggetto richiedente, pena l'esclusione, mediante la piattaforma al link: incentivi.sviluppocampania.it

La **domanda può essere presentata**, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nelle prossime settimane sui siti della Regione Campania e di Sviluppo Campania, **dalle ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 14 marzo 2022.**

Il bando è consultabile al seguente link:
<https://www.sviluppocampania.it/2021/12/28/fondo-regionale-per-la-crescita-200-milioni-per-le-imprese-campane/>

AGEVOLAZIONI | Obblighi informativi delle imprese in merito a contributi pubblici ricevuti. Comunicazione entro il 31 dicembre 2021. In assenza, sanzioni dal 1°

gennaio 2022

scritto da Marcella Villano | Gennaio 3, 2022

Ricordiamo che, nel corso dell'iter di conversione del Decreto-legge Riaperture, è stata approvata una norma che – limitatamente all'anno 2021 – proroga al 1° gennaio 2022 le sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche (art. 11-sexiesdecies della legge 17 giugno 2021, n. 87, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52).

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta, come sopra citato, con la legge per il mercato e la concorrenza del 2017 ([Legge 4 agosto 2017, n. 124](#)) con decorrenza 1/1/2018 e successivamente modificata dal Decreto Crescita 34/2019 ([Legge 30 aprile 2019, n. 34](#)), **prevede degli specifici obblighi di esposizione in bilancio o sul sito internet per le imprese (va indicata la denominazione e CF del soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata, data di incasso, causale, ossia una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta) che nel corso dell'anno hanno ricevuto contributi superiori ai 10.000 euro complessivi.**

La norma ha creato una serie di dubbi interpretativi e applicativi, più volte segnalati da Confindustria a Governo e Parlamento. Nel **recepire alcune proposte di semplificazione elaborate da Confindustria e in attesa di una complessiva rivisitazione dell'intera disciplina**, il **Decreto Crescita** (DL n. 34/2019) aveva **apportato alcune prime semplificazioni in merito alla delimitazione del campo d'applicazione degli obblighi di trasparenza** (es. esclusione dagli obblighi di pubblicazione delle misure agevolative erogate sulla base di un regime generale, nonché delle somme ricevute a titolo di corrispettivo, retribuzione o risarcimento, e di quelle che risultano sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, per i quali sarà sufficiente una semplice menzione) e al **relativo regime sanzionatorio** (irrogazione di una sanzione pecuniaria, nonché della sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che vi siano stati tale pubblicazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, restituzione

integrale delle somme ai soggetti eroganti).

Stando al tenore letterale della norma inserita nel Decreto-legge Riaperture, **fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia provveduto agli obblighi informativi per le erogazioni relative al 2020 nei termini previsti** (30 giugno 2021 per associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali; termine di approvazione del bilancio per le imprese). Pertanto, **eventuali sanzioni per inadempimenti o adempimenti tardivi potranno essere applicate a partire dal 1° gennaio 2022.**

Mancano i meccatronici per le nostre imprese, un istituto per formarli

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 3, 2022
[gaito](#)

PNRR | Nota DL Recovery

scritto da Marcella Villano | Gennaio 3, 2022
Nella giornata del 23 dicembre scorso il DL n. 152/2021 (cd. DL Recovery) ha ultimato il proprio iter di conversione in legge.

Il provvedimento, seppur eterogeneo nei contenuti, mira principalmente ad efficientare e semplificare le procedure relative ai progetti previsti dal PNRR.

In sintesi, risultano apprezzabili le misure che rafforzano la *governance* del Piano, quelle di sostegno al settore turistico e di accelerazione degli investimenti, nonché il pacchetto di misure volte a prevenire le infiltrazioni mafiose a tutela dell'interesse pubblico.

Interventi di particolare interesse, apportati in sede di conversione del decreto, hanno riguardato le misure di efficientamento burocratico in materia ambientale e per la realizzazione delle infrastrutture, nonché con riguardo agli investimenti nelle ZES. Significativi anche i correttivi volti a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento sull'attuazione e la valutazione della spesa relativa al Piano, nonché degli enti del sistema camerale, inseriti tra i soggetti che possono dare supporto tecnico operativo alle amministrazioni attuatrici.

Si allega una nota di dettaglio sulle singole misure di interesse, predisposta dagli uffici di Confindustria.

[Nota DL Recovery – 24 dicembre 2021](#)

Nota DDL Bilancio 2022

scritto da Marcella Villano | Gennaio 3, 2022

Il Senato ha approvato in prima lettura il Disegno di legge di bilancio per il 2022 che è passato quindi alla Camera, dove non si prevedono modifiche.

Si allega una prima nota di analisi e commento delle principali misure di interesse per le imprese, redatta dagli uffici di Confindustria.

[Nota DDL bilancio 2022](#)

AUTOTRASPORTO | carte tachigrafiche

scritto da Marcella Villano | Gennaio 3, 2022

Il MISE, di concerto con il Ministero dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e del MIMS, ha emanato il decreto 19 ottobre 2021 (pubblicato sulla GU n. 296 del 14.12.2021), per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 165/2014 che ha dettato modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati, dell'elenco degli installatori e officine autorizzate e delle carte loro rilasciate, nonché per la tenuta del REN contenente le informazioni riguardanti le carte tachigrafiche del conducente.

Le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro tipologie: carta del conducente; carta dell'officina; carta dell'impresa; carta di controllo.

Tali carte vengono rilasciate dal sistema informativo delle Camere di commercio con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale. Sono emesse dalle CCIAA territorialmente competenti in base alla residenza del richiedente ed esse devono essere restituite trascorsi 30 giorni dalla propria scadenza o in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta o abbia perso i requisiti necessari al rilascio. L'azienda di trasporto titolare del conducente è responsabile del trasferimento dei dati della carta su altro supporto, prima della sua restituzione.

Carta del conducente

La carta del conducente è **richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal Regolamento (CE) 561/2006** e tra i requisiti, il richiedente deve essere **titolare di una patente di guida valida ed appropriata per il che deve condurre**, non essere titolare di un'altra carta tachigrafica, essere **residente in Italia** oppure – nel caso di cittadini stranieri – avere la **«residenza normale»**, **comprovando il regolare soggiorno in Italia e producendo eventualmente l'attestato di conducente**.

In fase di 1° rilascio, la carta del conducente è emessa entro 1 mese dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria ed **è valida 5 anni**.

Sulla carta sono riportati i dati personali del conducente: il nome e cognome; la foto, la data di nascita, il numero della patente di guida posseduta all'atto del rilascio e il codice fiscale.

Nel caso di **rinnovo o richiesta di modifica**, la carta è rilasciata dalla CCIAA entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In caso di **danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto** della carta, la CCIAA fornisce una carta sostitutiva entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di furto e smarrimento. **Non è previsto il rilascio di carte temporanee del conducente**.

Carta dell'impresa

La carta dell'impresa o carta azienda è **richiesta dal legale rappresentante della stessa, da persona fisica o giuridica o suo delegato, che possiede almeno un veicolo equipaggiato con tachigrafo digitale**. Il rilascio è ammesso per qualsiasi soggetto (anche laddove non previsto l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese), che effettua **trasporti su strada per conto proprio o per conto terzi**, entro 30 giorni dalla

ricezione della domanda.

Anch'essa ha validità di 5 anni e riporta i dati del richiedente (denominazione, indirizzo e codice fiscale). Si possono richiedere più di una carta impresa per motivi connessi alla propria organizzazione aziendale.

Il **rinnovo** della carta avviene entro i 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, mentre in caso di **danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto** della carta dell'impresa, la CCIAA fornisce una carta sostitutiva entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di smarrimento o furto.

Domanda di rinnovo delle carte tachigrafiche

Il titolare della carta è tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla CCIAA presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l'iscrizione della propria impresa (carta azienda), al più tardi entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta, che avverrà comunque entro i 15 giorni lavorativi successivi.

Domanda di modifica e sostituzione delle carte tachigrafiche

La **domanda di modifica** della carta in corso di validità può riguardare anche la variazione dei dati amministrativi registrati all'atto dell'emissione della carta stessa; in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro 7 giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la CCIAA in cui il richiedente ha la propria residenza o residenza normale.

Per impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio delle carte tachigrafiche, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle Autorità di polizia dello Stato in cui si è verificato l'evento o al più tardi nello Stato di residenza del conducente.

Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica o sostituzione.

La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avrà una data di scadenza pari a quella della carta sostituita. Nei casi in cui la scadenza amministrativa della carta da sostituire sia pari o inferiore a 6 mesi, si procederà invece con un'operazione di rinnovo.

In caso di domanda di rinnovo per modifica dati, la CCIAA competente provvederà al rilascio, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione.

Modifica e sostituzione della carta tachigrafica conducente per cambio nazione

Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica conducente, rilasciata da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua "residenza normale", si applica la procedura stabilita per la prima emissione.

Se la carta estera è in corso di validità, dovrà essere restituita all'atto della consegna della nuova carta emessa in Italia per la successiva restituzione all'organismo che l'ha emessa, da parte di Unioncamere.

Altre disposizioni particolari per la carta del conducente

Il conducente nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, può

continuare a guidare senza la carta per un massimo di 15 giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.

Il conducente sarà tenuto ad effettuare in questo caso registrazioni manuali dei suoi tempi di guida, ai sensi di quanto disposto all'art. 26 del regolamento (CE) 561/2006. Al momento del primo rilascio va garantita la riferibilità della carta al numero della patente di guida del conducente titolare; successivamente, in caso di modifica della patente, la riferibilità può essere assicurata anche con diversi strumenti telematici di collegamento o con riferimenti introdotti allo scopo nella nuova patente di guida.

Confisca o ritiro della carta tachigrafica

Il sequestro, la confisca o il ritiro di una carta emessa in Italia da parte delle Autorità di controllo disposti in applicazione di sanzioni amministrative o penali ovvero in attuazione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi sono comunicati alla CCIAA che ha emesso la carta, la quale provvede ad annotare lo stato di «confiscata» o «ritirata» in un apposito elenco.

Qualora la carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la stessa, completati i procedimenti penali o amministrativi, è inviata ad Unioncamere con evidenza dei motivi del ritiro o della sospensione, la quale provvede a notificare anche in via telematica il provvedimento all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso la carta entro due settimane e ne garantisce la restituzione.

È in ogni caso disposto il ritiro immediato e l'invio alla Camera di commercio che l'ha emessa della carta tachigrafica che, in occasione di un'attività di controllo, è stata esibita

o comunque rinvenuta quando essa risulta danneggiata, non funzionante, denunciata come rubata o smarrita dallo stesso conducente che l'ha esibita o nella cui disponibilità è rinvenuta.

Allo stesso modo si procede nel caso in cui sia esibita o rinvenuta una carta tachigrafica scaduta di validità da più di 30 giorni.

Trasferimento e conservazione dei dati

Le imprese assoggettate alle disposizioni del regolamento (CE) 561/2006 garantiscono che tutti i dati siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente per almeno dodici mesi successivi alla registrazione e che gli stessi siano conservati al fine di consentire alle Autorità di controllo di esercitare le attività di competenza.

Esse sono responsabili anche per gli automezzi detenuti in locazione o in comodato d'uso.

Le imprese garantiscono che tutti i dati trasferiti siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali aziendali dell'impresa, intesi come sede di stabilimento della stessa, da parte dell'Autorità di controllo; i dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.

E' necessario che il trasferimento avvenga quando:

1. a) dall'unità elettronica di bordo immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell'apparecchio non funzionante, ove il malfunzionamento non abbia pregiudicato la possibilità di recuperare i dati e in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo;
2. b) dalle carte del conducente immediatamente prima che il conducente interrompa il rapporto di collaborazione con l'impresa, prima della riconsegna della carta e in

caso di richiesta da parte dell'Autorità di controllo.

Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:

1. a) 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;
2. b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.

Le imprese che dovessero avvalersi di servizi di gestione e conservazione dei dati presso soggetti terzi dovranno, comunque, garantire l'accesso ai dati alle Autorità di controllo nell'ambito dell'attività ispettiva presso i locali aziendali dell'impresa e in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le CCIAA attraverso InfoCamere S.C.p.A (gestore del sistema informativo) conservano le informazioni relative alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di 10 anni.

[DM 19.10.2021-adeguamenti rilascio carte tachigrafiche](#)

CREDITO | Fondo di Garanzia per le PMI: Controgaranzia CDP-FEI-EGF

scritto da Marcella Villano | Gennaio 3, 2022

Il Fondo di Garanzia ha pubblicato la circolare n. 8/2021 che **descrive i requisiti delle operazioni su cui lo stesso Fondo potrà mitigare il proprio rischio** attraverso le controgaranzie rilasciate a suo favore da Cassa depositi e prestiti (CDP) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), quest'ultima a

valere sulle risorse stanziare dal Fondo Pan-europeo di Garanzia (EGF).

In particolare, **a partire dal 17 gennaio 2022 un portafoglio di nuove garanzie dirette accolte dal Fondo, fino ad un ammontare massimo di 4,5 miliardi di euro**, potrà beneficiare di una controgaranzia di CDP, con copertura all'80%, che a sua volta potrà avvalersi di una controgaranzia al 70% concessa dal FEI.

Sono ammissibili a tale operazione le domande di garanzia ammesse all'intervento del Fondo relative a finanziamenti, a favore delle PMI italiane, con le seguenti caratteristiche:

1. durata dei finanziamenti garantiti compresa tra un minimo di 3 mesi e un massimo di 10 anni;
2. importo massimo garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI per singola operazione pari a 1,428 milioni di euro, corrispondente a un massimale controgarantito dal FEI pari a 800 mila euro;
3. finalità dei finanziamenti garantiti: esclusivamente capitale circolante (in aggiunta agli investimenti, sono escluse anche le operazioni di acquisto automezzi, leasing finanziario, factoring, debito subordinato e quasi-equity);
4. ammontare massimo pari a 800 mila euro relativo altri aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria a valere sulla sezione 3.1 del Temporary Framework.

La richiesta della controgaranzia CDP-FEI- EGF sarà effettuata dal Fondo di Garanzia per le PMI, previa verifica dei parametri di ammissibilità delle singole operazioni.

[Fondo di Garanzia per le PMI_Circolare-N.8-2021](#)